

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2407

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RENATO ALBERTINI, GARAVINI, LUCIO MAGRI,  
BERGONZI, CAPRILI, DOLINO**

Norme di integrazione e modifica alla legislazione recante  
provvidenze a favore degli ex deportati nei campi  
di sterminio nazista K.Z.

*Presentata il 17 marzo 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole riproporre all'approvazione del Parlamento il testo già approvato dal Senato il 29 gennaio 1992 che ha avuto il consenso unanime di tutti i gruppi parlamentari e che per la scadenza della X legislatura non ha potuto essere trasformato in legge dalla Camera dei deputati.

Si tratta di eliminare una disparità di trattamento creatasi con la legge 22 dicembre 1990, n. 932 recante « Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali » con la quale si è provveduto, esclusivamente nei confronti dei perseguitati politici antifascisti e razziali, che hanno subito persecuzioni appunto per ragioni politiche e razziali

sino alla data dell'8 settembre 1943 e porre riparo ad una grave ingiustizia, consistente nell'esclusione dei familiari dei perseguitati dai benefici, e soprattutto dal beneficio dell'assegno vitalizio di benemerenzza, in quanto non era stata prevista per i familiari la reversibilità, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e, fatto ancora più grave, non era stata neppure prevista, sempre per i familiari, la possibilità di conseguire la quota reversibile dell'assegno nel caso in cui l'avente diritto all'assegno fosse deceduto prima dell'entrata in vigore della legge.

Nella medesima situazione si trovano gli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. ed i loro familiari.

A favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. è stato predi-

sposto e concesso un assegno vitalizio identico a quello previsto per gli ex perseguitati politici antifascisti e razziali, ma per i familiari degli ex deportati nei campi di sterminio nulla è stato previsto relativamente alla reversibilità.

Anche per quanto concerne la copertura, dei periodi di persecuzione scoperti da contribuzione, con accollo da parte dello Stato dell'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici, è stato provveduto con l'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, che ha sostituito l'articolo 5 della legge 20 marzo 1955, n. 96.

Nulla è stato invece fatto per quanto concerne gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazista K.Z.

Questa disparità di trattamento deve essere eliminata per ragioni di intrinseca giustizia.

Con la presente proposta di legge si propone che la legge 18 novembre 1980,

n. 791, recante « Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. », sia integrata e modificata introducendo, anche per gli ex deportati nei campi di sterminio nazista, la medesima ampiezza del beneficio dell'assegno vitalizio e della copertura, con pagamento virtuale dell'importo dei contributi figurativi a carico dello Stato, dei periodi scoperti da contribuzione, ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Anche per gli ex deportati politici deve essere prevista la reversibilità dell'assegno vitalizio a favore dei familiari, secondo le norme esattamente corrispondenti a quelle applicate agli ex perseguitati politici antifascisti e razziali.

I proponenti invitano perciò i Colleghi deputati a voler accogliere la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'assegno vitalizio, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n. 791.

## ART. 2.

1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subito che portò alla privazione della libertà ed alla deportazione, nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati, dei cittadini italiani che possono far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta o periodi di lavoro assoggettabile a contribuzione dell'assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge.

2. È a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z., per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima.

3. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.

#### ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1993 e in lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto agli anni 1993-1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.